

**OGGETTO: INDIRIZZI STRATEGICI PER LA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2018 – 2020  
FINALIZZATI ALLA APPROVAZIONE DUP 2018-2020.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la L.P. 09.12.2015 n. 18 – avente ad oggetto “*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)*” – che, in attuazione dell’art. 79 dello Statuto speciale e per coordinare l’ordinamento contabile dei Comuni con l’ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 10 (“Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali”) della L.R. 03.08.2015 n. 22, dispone che gli enti locali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D. Lgs. 23.06.2011 n. 118, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che si applicano agli enti locali.

Visto, in particolare, l’art. 54 della L.P. 09.12.2015 n. 18 il quale, al comma 1, prevede che “*In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale.*”.

Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e ss. mm.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali della provincia di Trento adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell’art. 11 del D. Lgs. 23.06.2011 n. 118, c.d. schemi armonizzati, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto l’art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 il quale, al comma 1, prevede che “*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*”.

Visto il successivo art. 170 del medesimo D.Lgs. il quale stabilisce che entro il 31 luglio di ciascun anno l’organo esecutivo presenta a quello consiliare il Documento unico di programmazione, c.d. DUP, per le conseguenti deliberazioni.

Rilevato che non è ancora stato approvato il regolamento di contabilità aggiornato alla nuova disciplina contabile prevista dal D. Lgs. 23.06.2011 n. 118.

Visto lo schema di Documento unico di programmazione 2018 – 2020 predisposto dalla giunta comunale e approvato con deliberazione della giunta comunale n. 89/2017.

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini di data 14.06.2017 la quale precisa che, qualora entro la data di approvazione del Documento unico di programmazione da parte dell’organo consiliare non vi siano ancora le condizioni informative minime per delineare il quadro finanziario pluriennale, l’organo esecutivo può presentare a quello consiliare i soli indirizzi strategici, rimandando la predisposizione del Documento unico di programmazione completo alla successiva nota di aggiornamento del medesimo Documento.

Considerato che non vi sono ancora le condizioni informative minime per delineare il quadro finanziario pluriennale completo per il triennio 2018 – 2020, e pertanto, per la predisposizione completa del Documento unico di programmazione si rende necessario rinviare alla predisposizione della relativa nota di aggiornamento.

Accertato, conseguentemente, come alla data attuale il Documento unico di programmazione per il periodo 2018 – 2020 possa essere predisposto con solo riferimento agli indirizzi strategici relativi allo stesso periodo.

Preso atto che:

- con deliberazione n. 89 di data 20.09.2017, la Giunta comunale ha approvato lo schema di Documento unico di programmazione limitatamente agli indirizzi strategici per il periodo 2018 – 2020;

Esaminato lo schema di Documento unico di programmazione così come proposto dalla Giunta comunale, contenente gli indirizzi strategici per il periodo 2018 – 2020, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione in quanto rispondente alle linee programmatiche di mandato dell’Amministrazione comunale.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale.

Visto lo Statuto Comunale.

Considerato che dal 01 gennaio 2016 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e i..

Visto l'articolo 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014, relativo agli impegni di spesa.

Visto l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 e s.m. e i. contenente il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Verificato che alla Gestione Associata ambito "Alta Val di Sole" sono stati assegnati n. 2 Segretari Comunali con i ruoli di Segretario Generale e Vicesegretario e che in caso di assenza dell'uno o dell'altro le funzioni assegnate ai singoli Segretari devono essere svolte dal Segretario presente.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario entrambi espressi ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento Contabile e Finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L e s.m. e i..

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.L.gs. 14.03.2013 n. 33.

Con voti favorevoli n. 8, contrari 0, astenuti 4 (Angioletti Dario, Bezzi Fabio, Matteotti Flora e Pangrazzi Nicola F.), espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 12 Consiglieri,

## D E L I B E R A

1. Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il Documento unico di programmazione del Comune di OSSANA limitatamente agli indirizzi strategici per il periodo 2018 – 2020, il quale viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di rinviare, per le motivazioni precise in premessa, la predisposizione del Documento unico di programmazione completo, alla successiva nota di aggiornamento del medesimo Documento.
3. Di pubblicare copia della presente deliberazione all'albo telematico dell'ente.
4. Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L
5. Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
  - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;  
*ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale*
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n.

1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..